

Ordine degli Avvocati
Vallo della Lucania
Pervenuto il 15 GIU. 2023
Prot. n° 541
Il Funzionario

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA IL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VALLO DELLA LUCANIA SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

La Commissione nominata per la stesura del presente Protocollo, composta dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, dott.ssa Elvira Bellantoni e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, avv. Domenicantonio D'Alessandro,

premesse

che il DM n. 55/14, così come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022, prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è pertanto utile individuare criteri e parametri standardizzati, tanto al fine di rendere celeri ed uniformi le liquidazioni ed evitare l'impugnazione dei relativi provvedimenti, nonchè disparità di trattamento; che l'art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche ed integrazioni prevede che *“oltre al compenso ed al rimborso delle spese documentate, all'avvocato è dovuta in ogni caso una somma per il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, ferma restando quanto previsto dai successivi art. 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta o Ite IVA e CPA”* (cfr. Cass. civ. n. 9385/2019);

che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale ai sensi dell'art. 130 DPR n. 115 /2002;

dispone

l'adozione del presente Protocollo per la liquidazione dei compensi per i difensori delle parti ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato in materia di famiglia e volontaria giurisdizione e nei processi civili.

Principi generali

Valutazione del reddito

Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio, non si deve tener conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore, poiché finalizzate alla determinazione concreta dell'imposta da pagare. L'autonoma configurazione del reddito imponibile, di cui all'art. 76 DPR n. 115/2002, comporta invece la rilevanza del reddito lordo e anche dei redditi non

assoggettabili ad imposta, ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante, ivi compreso il reddito di cittadinanza.

In ogni caso di omessa dichiarazione i redditi possono essere accertati con qualsiasi mezzo di prova e dunque, anche con le presunzioni semplici cioè con riferimento al tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti ed illeciti (Cass. civ. nn. 24378/2019 e 15458/2020).

Cumulo dei redditi

Ai fini dell'ammissione, la somma dei redditi dell'istante e dei familiari conviventi, non deve superare il limite normativo. La regola del cumulo non si applica con riguardo ai familiari conviventi rispetto ai quali vi è conflitto con l'istante.

Istanza per l'ammissione al patrocinio

L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le modalità che l'art. 38, terzo comma, D.P.R. n. 445/2000 prescrive per le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre ad organi della P.A. Le indicazioni che l'istanza deve contenere a pena di inammissibilità sono disciplinate dagli artt. 79 e 122 DPR n. 115/2002 cui si rinvia.

In particolare l'istanza deve includere una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46.1 lett. O) DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile del nucleo familiare a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 nonché l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione (art. 76.1 lett. C.D).

Non è necessario che la sottoscrizione apposta in calce all'autocertificazione attestante le condizioni reddituali e patrimoniali sia autenticata, né corredata da documento di identità del dichiarante, in quanto gli artt. 79 e 46 DPR n. 445/2000, richiedono esclusivamente che l'atto sia sottoscritto dall'interessato.

Documentazione da allegare all'istanza di liquidazione

Con l'istanza di liquidazione devono essere prodotti: 1) il fascicolo relativo alla fase dell'ammissione anticipata (con delibera di ammissione, autocertificazione dei redditi, documenti integrativi eventualmente richiesti dal COA) nell'ipotesi in cui esso non risulti già agli atti del fascicolo telematico; 2) il certificato di stato di famiglia aggiornato; 3) le dichiarazioni dei redditi dell'istante e dei familiari conviventi, se presentate, coprendo il periodo .ricompreso tra la data della domanda di ammissione e la data di definizione del procedimento; 4) le comunicazioni relative alle variazioni reddituali ex art. 79.1 lett. D, se intervenute; 5) una autocertificazione concernente la sussistenza delle condizioni di reddito legittimanti l'ammissione al patrocinio per tutto il periodo di pendenza del processo.

Giova ricordare che, essendo previsto dall'art. 136 DPR n. 115/2002 che il Giudice deve verificare i presupposti dell'ammissione e, dunque, controllare la sussistenza delle condizioni reddituali originarie e sopravvenute e l'adempimento dell'onere di comunicazione delle variazioni di reddito ex art. 79.1 Lett. D., in caso di mancato deposito della documentazione sopra indicata nel termine di 60 giorni, salva possibilità di proroga, si procederà alla revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a Spese dello Stato, con conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione.

Controlli a mezzo della Guardia di Finanza

La facoltà di cui all'art. 127 DPR n. 115/2002, per non ritardare eccessivamente le liquidazioni, verrà esercitata a campione da ciascun giudice dopo aver evaso dieci istanze di liquidazione o in presenza di indici presuntivi significativi.

Decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio

Quanto alla decorrenza degli effetti, nel processo civile, non deve necessariamente assumersi come riferimento la delibera del Consiglio dell'Ordine ex art. 126, poiché come osservato dalla giurisprudenza di legittimità: "il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile". Pertanto, l'avvocato ha diritto al riconoscimento delle voci di spesa strettamente collegabili all'atto introduttivo, sul presupposto dell'avvenuto deposito presso il COA in data anteriore a tale atto,

dell'istanza di ammissione al patrocinio e ciò dunque a prescindere dalla data della delibera di ammissione (Cass. civ. n. 3050/2021).

Dichiarazione di totale assenza di redditi

Una tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata, con l'indicazione di elementi idonei a dare conto della situazione e delle fonti di sostentamento utilizzate, perché diversamente l'inverosimiglianza costituisce concreto elemento per ritenere che l'istante non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 72 e procedere ai controlli attraverso la Guardia di Finanza.

Rinuncia al mandato difensivo

Il difensore precedente mantiene il suo diritto in virtù dell'ammissione originaria, che vale anche in rapporto al nuovo difensore, il quale pertanto non deve chiedere nuovamente l'ammissione al patrocinio, purchè il difensore dimostri di essere iscritto all'elenco dei difensori abilitati al gratuito patrocinio.

Estinzione del giudizio e/ o rinuncia del difensore

In ipotesi di estinzione del giudizio per inattività delle parti o mancata comparizione nei casi in cui la comparizione personale è prevista a pena di estinzione del procedimento si ritiene non dovuto alcun compenso al difensore con revoca dal Patrocinio a Spese dello Stato per la parte ammessa.

Restano, invece, esclusi i casi diversi di estinzione, ossia per decesso di una delle parti o in caso di riconciliazione delle stesse. In questi casi sarà dovuto il compenso al difensore limitatamente alla fase di studio ed introduttiva del relativo giudizio, perché sono le uniche fasi in cui è stata espletata attività difensiva

Soccombenza della parte non ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato

Se risulta vittoriosa la parte ammessa al patrocinio, il giudice civile non è tenuto a quantificare in maniera uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore ex artt. 82 e 130 DPR 115/2002. A ragionar diversamente nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente, sarebbe

avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altre parti soccombenti, mentre la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità (in questi termini Cass. civ. n. 11590/2019).

Determinazioni di valori standard di liquidazione

L'esistenza di ampi margini di discrezionalità nelle liquidazioni induce ad individuare, in relazione ai procedimenti di divorzio, di separazione e di volontaria giurisdizione in tema di famiglia nei quali più frequentemente le parti sono ammesse al gratuito patrocinio, ipotesi tipo di liquidazione, che laddove fatte proprie dall'istante, consentiranno una definizione celere delle relative istanze. Gli importi non sono comprensivi del rimborso forfettario e delle altre voci dovute per legge. Per tutte le altre materie si conviene di non prevedere alcuna ipotesi tipo di liquidazione.

SEPARAZIONE CONSENSUALE: compenso totale € 726,25

Fase di studio (€ 1.701,00) e fase introduttiva (€ 1.204,00), calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), ridotte del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14 (€ 850,50 + € 602,00 = 1.452,50) e con la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRASFORMATA IN OMOLOGA DINANZI AL PRESIDENTE: compenso totale € 871,50

Fase di studio (€ 1.701,00) e fase introduttiva (€ 1.204,00), calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), ridotte del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14 (€ 850,50 + € 602,00 = 1.452,50), con la maggiorazione del 20% per l'accordo (pari ad € 290,50), con la riduzione sul compenso totale ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato.

DIVORZIO CONGIUNTO: compenso totale € 1.452,50

Fase di studio (€ 1.701,00), fase introduttiva (€ 1.204,00), fase decisionale (€ 2.905,00) calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di

referimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000) ridotte del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14 (€ 850,50 + € 602,00 + € 1.452,50 = € 2.905,00), con la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato.

DIVORZIO GIUDIZIALE TRASFORMATO DINANZI AL PRESIDENTE:

Compenso totale € 1.743,00;

Fase di studio (€ 1.701,00), fase introduttiva (€ 1.204,00), fase decisionale (€ 2.905,00) calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), ridotte del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14 (€ 850,50 + € 602,00 + € 1.452,50 = 2.905,00), con l'aumento del 20% per l'accordo (pari a € 581,00) e con la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato.

SEPARAZIONE O DIVORZIO GIUDIZIALE SENZA ISTRUTTORIA O CONFERMA DEI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI: compenso totale € 1.452,50

Fase di studio (€ 1.701,00), fase introduttiva (€ 1.204,00), fase decisionale (€ 2.905,00), calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento - valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000) - ridotte del 50% ex art. 4 comma 1, D.M. 55/14 (€ 850,50 + € 602,00 + € 1.452,50 = 2.905,00) e con la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato.

SEPARAZIONE O DIVORZIO GIUDIZIALE CON ISTRUTTORIA RICHIESTA E NON SVOLTA: compenso totale € 1.723,40

Fase di studio (€ 1.701,00), fase introduttiva (€ 1.204,00), fase decisionale (€ 2.905,00) ridotta del 50% ex art. 4, comma 1 D.M 55/14 (€ 850,50 + € 602,00 + € 1.452,50 = 2.905,00) e fase istruttoria (euro 1.806,00) ridotta del 70% ex art. 4, comma 1, D.M 55/14 (€ 541,80), calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento -valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000) - con la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato.

SEPARAZIONE O DIVORZIO GIUDIZIALE CON ISTRUTTORIA MEDIA:

compenso totale € 1.904,00

Fase di studio (€ 1.701,00), fase introduttiva (€ 1.204,00), fase decisionale (€ 2.905,00) ridotte del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14 e fase istruttoria (€ 1.806,00) ridotta del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento -

valore	indeterminabile	(da	€	26.001
--------	-----------------	-----	---	--------

€ 52.000) - ridotte del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14 (€ 850,50 + € 602,00 + € 1.452,50 + € 903,00 = € 3.808,00), con la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato.

SEPARAZIONE O DIVORZIO CON ISTRUTTORIA COMPLESSA: compenso totale a € 2.084,60

Fase di studio (€ 1.701,00), fase introduttiva (€ 1.204,00), fase decisionale (€ 2.905,00) ridotte del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14 e fase istruttoria (€ 1.806,00) ridotta del 30% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, (€ 850,50 + € 602,00 + € 1.452,50 + € 1.264,20 = € 4.169,20) calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Procedimenti di V.G. senza istruttoria o con istruttoria semplice: compenso totale € 584,00

Valore medio relativo allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.000 a € 52.000) - € 2.336,00, ridotto del 50% ed ulteriormente ridotto ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002;

Procedimenti di V.G. con istruttoria media: compenso totale al netto delle riduzioni € 782,60

Valore medio relativo allo scaglione di riferimento - valore indeterminabile (da € 26.000 a € 52.000) - € 2.336,00, ridotto del 30% ed ulteriormente ridotto ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002.

Procedimenti di V.G. con istruttoria complessa: compenso totale € 1.168,00:

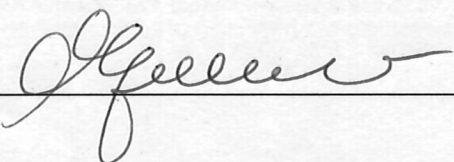
Valore medio relativo allo scaglione di riferimento - valore indeterminabile (da € 26.000 a € 52.000) - € 2.336,00, ridotto ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002

Si precisa che: 1) nei casi di separazione consensuale o di divorzio congiunto se il difensore difende entrambi i coniugi sul compenso verrà applicata la maggiorazione del 20% e che in tale caso dovrà essere presentata un'unica istanza di liquidazione per evitare erronee duplicazione di provvedimenti, assoggettabili a revoca; 2) che in caso di accordo raggiunto in corso di causa al

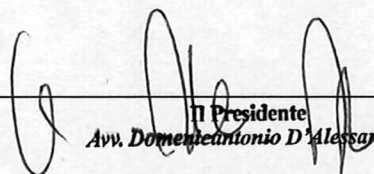
compenso verrà applicata la maggiorazione del 20%; 3) che, in via assolutamente indicativa e Salve le peculiarità del caso concreto, per separazioni e divorzi l'istruttoria media è quella che prevede l'espletamento della prova orale (es. interrogatorio formale, prova testi, ascolto minore) e l'invio di una richiesta di relazione ai servizi sociali e che per separazioni e divorzi con istruttoria complessa devono intendersi quei giudizi in cui sono stati effettuati accertamenti di natura tributaria e/o accertamenti sulla capacità genitoriale col conferimento di una consulenza tecnica d'ufficio oppure procedimenti caratterizzati dalla presenza di sub in numero superiore due e 4) che i medesimi criteri indicati nel numero che precede devono essere seguiti per i procedimenti di volontaria giurisdizione in tema di famiglia.

Vallo della Lucania, li 16 giugno 2023

Il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania



Il Presidente del COA di Vallo della Lucania



Il Presidente
Avv. Domenico Antonio D'Alessandro

